

REGOLAMENTO

**Navigazione in
ambito portuale e
stazionamento**

**Circolo
Nautico
Carbonifera
Società
Cooperativa**

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto le norme relative alle modalità di navigazione e di stazionamento all'interno del punto di ormeggio sito in Località Carbonifera, nel Comune di Piombino, area acquisita in concessione dal Demanio e degli altri enti competenti.

Art. 2 – NAVIGAZIONE NEL PORTO CANALE

L'entrata nel punto di ormeggio è autorizzata solamente alle unità da diporto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni tali da effettuare in sicurezza la navigazione e lo stazionamento corrispondente al tipo e al modello dell'unità stessa, e ad eventuali unità in difficoltà o in avaria che facciano richiesta di ausilio alla Cooperativa.

E' esclusa a tal riguardo ogni responsabilità da parte della Cooperativa la quale, in caso di comprovati motivi, potrà richiedere che vengano effettuate ispezioni a bordo delle imbarcazioni da parte della competente Autorità Marittima.

Durante le manovre di entrata ed uscita dal punto di ormeggio e durante gli spostamenti nell'ambito dell'approdo, le imbarcazioni devono:

- a) rispettare la segnaletica presente;
- b) seguire la mezzera del canale di accesso;
- c) tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre imbarcazioni e mantenere dalle stesse una idonea distanza di sicurezza;
- d) rispettare le distanze di sicurezza pari a 1,5 volte la propria lunghezza in caso di rotta uguale;
- e) mantenere una velocità tale da non sollevare onde laterali, indicativamente non superiore a un nodo, e comunque non superiore a quelle di sicurezza intesa come la velocità a cui deve procedere un'imbarcazione in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento;
- f) dare la precedenza alle unità in uscita.

Art. 3 – MANOVRE DELLE IMBARCAZIONI

Tutte le manovre eseguite all'interno del punto di ormeggio dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, e dovranno essere eseguite in maniera da intralciare il meno possibile gli spazi acquei comuni e in maniera da mantenere la massima salvaguardia dell'incolumità di persone e delle altre imbarcazioni.

La Direzione, in caso di necessità urgente, per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del punto di ormeggio o per disposizioni della Autorità Marittima, potrà disporre il movimento delle imbarcazioni, e gli spostamenti di ormeggio.

In caso di assenza del proprietario, ovvero in caso di rifiuto da parte dello stesso, la Direzione potrà provvedervi direttamente con personale di propria fiducia ma a spese dell'utente in caso di sua responsabilità.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DEI POSTI BARCA

I Soci della Cooperativa sono assegnatari, in relazione al numero di azioni sottoscritte e possedute, di un posto barca stabilito tra le seguenti due categorie:

a) posto barca lunghezza mt. 6,50 (metri sei virgola cinquanta), larghezza mt. 2,40.(metri due virgola quaranta), assegnabile ai Soci che abbiano sottoscritto almeno n. 147 (centoquarantasette) azioni;

b) posto barca lunghezza mt. 8,00 (metri otto virgola zero), larghezza mt. 2,70 (metri due virgola settanta), assegnabile ai Soci che abbiano sottoscritto almeno n. 219 (duecentodiciannove) azioni.

Ciascun Socio non potrà avere in concessione più di un posto barca.

Sono a disposizione della Cooperativa n. 2 (due) posti barca destinati ad utilizzo in caso di emergenza

Art. 5 – NORME RELATIVE AGLI ORMEGGI

I posti barca assegnati ai Soci sono contrassegnati con numerazione araba progressiva e/o con lettere dell'alfabeto; i contrassegni sono riportati sul fronte di approdo in modo ben visibile.

Presso apposito registro tenuto presso l'ufficio della Direzione sono registrate le corrispondenze tra i posti barca assegnati, divisi per dimensione, e il nominativo del relativo Socio.

Le imbarcazioni dovranno esporre, in modo ben visibile, il contrassegno ricevuto al momento della sottoscrizione del contratto di concessione.

L'Utente ha piena disponibilità del posto barca assegnatogli; ciascun Utente non può fruire che del posto a lui riservato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.

Le dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate non dovranno superare, in lunghezza e larghezza, la misura della categoria di posto barca assegnato, onde consentire un corretto ormeggio e non ostacolare il transito sul canale di accesso. Non sono ammesse tolleranze.

Le dimensioni di lunghezza e larghezza sono determinate misurando le unità nei punti estremi di maggiore ingombro, appendici incluse, indipendentemente dalle dimensioni dichiarate dal costruttore e riportate sui documenti relativi all'imbarcazione.

Il personale della Cooperativa, per questioni di sicurezza, è autorizzato ad effettuare le dovute misurazioni delle unità ormeggiate.

In caso di inosservanza dei limiti dimensionali delle imbarcazioni la Direzione inviterà l'Utente a rimuovere il natante nel termine di quarantotto ore dalla segnalazione; in caso di inerzia da parte dell'Utente, la Direzione sarà autorizzata a rimuovere l'imbarcazione con proprio Personale o mediante intervento di ditta specializzata; le spese di rimozione saranno addebitate all'utilizzatore inadempiente.

Il natante fuori misura verrà trasferito presso un posto barca di dimensioni superiori, se disponibile, con addebito all'Utente delle relative differenze di tariffa e delle spese di movimentazione; in caso di indisponibilità di posto barca di maggiori dimensioni, le unità eccedenti in dimensioni saranno rimosse e collocate in sosta a terra o trasferite presso i depositi della ditta incaricata alla rimozione, con addebito delle spese all'utilizzatore.

L'imbarcazione rimossa sarà successivamente restituita all'avente diritto solo dopo che quest'ultimo avrà corrisposto tutte le spese sostenute per la movimentazione e la sosta del natante; in caso di ritardo oltre i termini di pagamento comunicati, così come in caso di insolvenza, verranno applicate le norme previste dal Regolamento della Cooperativa relativamente alla modalità di corresponsione delle spese, ai ritardi ed alle penali; a dette spese si applica il comma terzo dell'art. 2756 del Codice Civile.

Art. 6 – MODALITA' DI ORMEGGIO

È vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore in tutta l'area dell'ormeggio e nel canale di entrata.

Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente con la prua rivolta alla banchina, utilizzando le bitte e le boe appositamente predisposte; gli Utenti sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

È vietato ormeggiarsi con i prendini. L'ormeggio deve essere effettuato alle bitte sulla banchina con cime e cavi propri, di diametro minimo di 14 millimetri, ed alle boe con corda elastica di diametro di 14 millimetri, Tutti i mezzi di fissaggio devono essere mantenuti in ottimo stato e periodicamente verificati dall'Utente.

Le modalità di ormeggio sono riportate nella figura riportata in allegato al presente Regolamento.

Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata, e risponderà di eventuali danni causati a terzi o alle strutture della Cooperativa dall'imbarcazione che si liberi dagli ormeggi e che invada gli spazi a lei non riservati.

Dovranno altresì essere messe in atto tutte le azioni e gli accorgimenti idonei per prevenire fenomeni di affondamento dovuti a precipitazioni atmosferiche.

Sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità da diporto. Si consiglia altresì l'uso dei copriparabordo.

È vietato mantenere sporgenze di bordo.

E' consentito lasciare i natanti all'ormeggio con il motore fuoribordo sollevato a condizione che con tale operazione non si superi la misura massima degli 8,00 metri o dei 6,50 metri a seconda del posto occupato.

La Direzione del Punto di Ormeggio può disporre d'ufficio il rinforzamento degli ormeggi, laddove ritenuti inadeguati, con addebito delle spese sostenute a carico dell'Utente.

L'Utente, il suo equipaggio o il custode di un natante o unità da diporto non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti degli altri natanti o unità da diporto.

Prima di assentarsi dal punto di ormeggio, in particolare per periodi di lunga durata, gli utenti che lasciano la loro imbarcazione al posto di ormeggio assegnato dovranno assicurarsi che i cavi di tenuta siano in ottime condizioni e in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza.

Art. 7 – INFRAZIONI AL REGOLAMENTO

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, delle norme di legge e di ogni disposizione vincolante, verranno assicurate e controllate dalla Direzione e dal Personale autorizzato.

Il Personale autorizzato potrà impartire opportune disposizioni ad ogni Utente o soggetto presente nell'ambito dell'area concessionata, alle quali gli stessi soggetti si dovranno attenere; le infrazioni al presente regolamento rilevate e contestate dal Personale della Cooperativa saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che, in caso di infrazione a norme di legge ed amministrative, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati, in ordine all'infrazione rilevata, la Direzione potrà adottare provvedimenti particolari a carico degli Utenti ed applicare le sanzioni previste espressamente dal presente Regolamento.

Art. 8 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nella esecuzione del presente Regolamento per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta all'esame ed alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetteranno le funzioni di Presidente, di comune accordo tra i medesimi, o, in difetto, del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio.

Gli Arbitri giudicheranno in via di equità ed anche in veste di amichevoli compositori e con dispensa da formalità e la loro pronuncia sarà non impugnabile.

Allegato: Figura 1 – Modalità di ormeggio